

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2449

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(PIGA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

(V. Stampato Camera n. 5062)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 settembre 1990*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti in
ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 AGOSTO 1990, N. 247

All'articolo 3, al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165».

Decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196-bis del 23 agosto 1990.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait;

Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq;

Vista la risoluzione 661 del 6 agosto 1990, adottata il 6 agosto 1990, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2340/90 dell'8 agosto 1990, nonché la decisione n. 90/414 dei Rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990, entrambi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 agosto 1990, n. 213;

Viste la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 14 agosto 1990 nella quale viene ribadito l'impegno dell'Italia ad adoperarsi per un ripristino della legalità e della sicurezza internazionale, nonché le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 22 e 23 agosto 1990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le attribuzioni ed i poteri, nonché il trattamento economico e assicurativo

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione
determinatasi nel Golfo Persico**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

del personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico e di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti, ivi compresi quelli per le maggiori spese di funzionamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai cittadini italiani ovunque si trovino, nonchè ai cittadini stranieri aventi residenza, domicilio o dimora in Italia, è vietata ogni attività intesa, anche indirettamente, a promuovere, a favorire o a realizzare vendite o forniture, esportazioni o trasporto di beni di qualsivoglia genere verso il Kuwait e l'Iraq o da tali Stati provenienti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto altresì divieto di effettuare trasferimenti di fondi destinati, anche indirettamente, ad enti o persone in Kuwait e Iraq.

3. I divieti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, e all'articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le attività ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

4. Ai contravventori ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.

5. Deroche ai divieti di cui al presente decreto possono essere autorizzate con la procedura prevista dall'articolo 4 dei decreti-legge 4 agosto 1990 n. 216, e 6 agosto 1990, n. 220.

Articolo 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione 90/414 dei rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in Consiglio dell'8 agosto 1990.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. Al personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico è attribuito, indipendentemente dalla durata dell'intervento, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo e sino al rientro nelle acque territoriali italiane, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di secondo capo.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta estera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Sono autorizzate le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'effettuazione della missione.

4. Al personale militare impiegato nella missione affidata alle unità navali si applica il codice penale militare di pace. Ai fini peculiari della missione, ai comandanti e agli ufficiali delle unità navali sono conferite le qualifiche e le attribuzioni di ufficiali di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, fatto salvo l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 200 e 201 del codice della navigazione.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi parte dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari» e quanto a lire 30 miliardi parte dell'accantonamento «Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

1. Al personale facente parte della missione navale inviata nell'area del Golfo Persico è attribuito, indipendentemente dalla durata dell'intervento, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo e sino al rientro nelle acque territoriali italiane, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di secondo capo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE MICHELIS - ROGNONI
- VASSALLI - CARLI - CIRINO POMI-
CINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)